



*A tutte le aziende nel ramo delle  
installazioni elettriche ticinesi*

Lamone, maggio 2019  
PC-db

Egredi Signori,

in base ai controlli aziendali eseguiti, abbiamo riscontrato presso molte aziende una errata interpretazione per quanto riguarda la classificazione del personale di magazzino nonché il riconoscimento dei rimborsi pasti.

Interpellato il Servizio Giuridico CPN, vi confermiamo quanto segue:

#### **Art. 3.3 Campo di applicazione personale**

- Il magazziniere è a tutti gli effetti sottoposto al CNL dell'installazione elettrica e delle telecomunicazioni, in base all'Art. 3.3.1. .  
Per quanto concerne il salario minimo, Art. 35 CCL, il magazziniere va collocato nella categoria "collaboratori senza titolo professionale nel ramo, dal 20° anno di età" (qualifica nr 70 e seguenti).

Sulla base di quanto precede invitiamo quindi le aziende ad adeguare l'inquadramento e il salario dei magazzinieri, come sopra indicato.

#### **Art. 41 Rimborso spese per lavoro fuori sede**

- Anche in caso di presenza di impianto di cantiere adibito a pausa pranzo – come per esempio, container, baracche da cantiere, ecc. – è dovuto l'importo di Chf. 12.00 previsto dall'Art. 41.1 del CCL. L'importo non è dovuto in caso di rientro presso il magazzino dove ha luogo la sede dell'azienda. In questo caso però rendiamo attente le aziende che la durata minima effettiva della pausa pranzo deve essere di un'ora. Il tempo di trasferta dal cantiere al magazzino e viceversa, è considerato tempo di lavoro.

Vi invitiamo a voler prendere debita nota di quanto sopra e rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni .

Ringraziandovi per l'attenzione riservatoci, distintamente salutiamo.

  
Petra Capelli, segretario